

**Quali sono le novità relative al patrocinio legale di cui all'art. 56 del CCNL 23.1.2024?**

**(Art. 56 – Patrocinio legale)**

**[1] Art. 15, comma 2, lett. a) D.Lgs. 2.2.2021 n. 32**

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo la seguente ripartizione:

a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi;

b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;

c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;

d) la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;

e) la quota del 2 per cento e' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero.

Con l'articolo relativo al patrocinio legale le tutele del personale dirigente sono state meglio delineate facendosi espresso riferimento anche alle fasi preliminari ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio. Si introduce per la prima volta, nel caso di assunzione della difesa da parte dell'Azienda o Ente, l'obbligo di quest'ultima di comunicare il legale scelto al dirigente per il relativo assenso. Il dirigente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito. Ove l'Azienda acconsentisse alla modifica del legale o del consulente tecnico così come proposto dal dirigente, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio – sono a carico dell'Azienda. Tale fase è contenuta al comma 1 dell'articolo in questione.

Nel comma 2 è invece regolamentata la seguente fattispecie: qualora il dirigente non abbia dato l'assenso al legale scelto dall'Azienda o Ente o quest'ultima non abbia acconsentito al legale/consulente tecnico controproposto dal dirigente, è consentito al dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o a supporto dello stesso, previa comunicazione all'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni; in tal caso, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il successivo rimborso regolamentato nei termini e alle condizioni previsti nello stesso comma 2. In tale comma è stato altresì precisato che l'Azienda o Ente procede al rimborso nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Si deve evidenziare che la dizione contenuta al comma 2 "*...l'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni*"... deve intendersi nel senso che l'azienda o ente è tenuta al rimborso nei termini sopra indicati sia

nel caso di assenso esplicito entro i 15 giorni sia nel caso di silenzio.

Il comma 3 regola infine il caso in cui il dirigente, a fronte del diniego dell'azienda, intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia; in tal caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.